



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/44 **del 02/03/2022**

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: DECO S.p.A. – Autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti.

- ❖ **Titolarità:** DECO S.p.A.;
- ❖ **P.IVA:** 01253610685;
- ❖ **Sede Legale:** Spoltore (PE) Via Vomano n. 14;
- ❖ **Sede Operativa:** Via per Popoli n. 199 - Comune di Chieti (CH);
- ❖ **Codice SGRB:** AU-CH-034;
- ❖ **Normativa di riferimento:** D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 45 L.R. 45/07 e s.m.i.;
- ❖ **Operazioni:** R 13
- ❖ **Potenzialità:** ist. max di deposito 8.500 mc pari a 4.900 t/a;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con nota prot. 6196/21 NIB del 24/06/2021, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data con il prot. n. 0264216/21, la DECO S.p.A. ha inviato istanza di “Autorizzazione Unica” per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti da ubicarsi nel Comune di Chieti – Via per Popoli n. 199, trasmettendo all’uopo documentazione tecnica/amministrativa di cui alla DGR 547 del 25/08/2016 pubblicata sul sito della Regione Abruzzo all’indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-art-208>;

PRESO ATTO che l’istanza de quo è stata trasmessa in data 24/06/2021 al SUAP del Comune di Chieti, competente per territorio;

VISTO il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare:

- l’art. 196 “*Competenze attribuite alle Regioni*”;
- l’art. 208 “*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti*”;

VISTO il D.lgs. 03/09/2020, n. 116 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*”, pubblicato nella G.U. dell’11

settembre 2020 ed entrato in vigore il 26/09/2020, che introduce numerose modifiche al D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare all'articolo 8 contiene l'Elenco dei rifiuti con relativi EER;

VISTA la L.R. 19/12/2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i. (BURAT n. 10 Straordinario del 21/12/2007) ed in particolare l'art. 45;

VISTA la L.R. 30/12/2020, n. 45 “*Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti*”;

VISTA la DCR 07.07.2018, n. 110/8 “*D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co.8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - artt. 9 -11, co.1 – D.G.R. n. 226 del 12.04.2016 – D.G.R. n. 440 dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (P.R.G.R.). Aggiornamento*”, riferita al vigente PRGR;

VISTA la DGR n. 855 del 22.12.2021 avente ad oggetto “D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i., L.R. 30 dicembre 2020, n. 45 – Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) – Approvazione.

RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni, per quanto applicabili al presente provvedimento:

Norme nazionali

- Legge 26.10.1995 n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*” e ss.mm.ii.;
- DD.MM. 05.02.1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per l'avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;
- D.lgs. 19.08.2005, n. 194 “*Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*” pubblicato nella G.U. – Serie Generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005) entrato in vigore del provvedimento 08.10.2005;
- D.lgs. 09.04.2008, n. 81 “*Attuazione dell'art. 1 della legge 03 Agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 101 del 30 Aprile 2008;
- D.P.R. 07.09.2010, n. 160 “*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/08*”;
- D.P.R. 01.08.2011, n. 151 “*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*”;
- D.lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;
- D.lgs. 14.03.2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e s.m.i.;

- D.lgs. 04.03.2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 72 del 27.03.2014 - Serie generale;
- D.lgs. 06.10.2018, n. 127 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante “Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, pubblicata sulla G.U. n. 258 del 06.11.2018;
- Legge 01.12.2018, n. 132 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 04 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per il funzionamento del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate” - art. 26-bis) “(Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti) e Circolari MATTM applicative, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 03.12.2018 n° 181 – Serie Generale;
- Legge 11.02.2019, n. 12 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioni per le imprese e per la pubblica amministrazione” pubblicata sulla G.U. serie generale n. 36 del 12.02.2019 ed entrata in vigore il giorno 13.02.2019;

Norme regionali

- L.R. 17.07.2007, n. 23 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo” pubblicata su BURA n° 42 del 25.07.2007”;
- D.G.R. 25.05.2007 n. 517 (decreto legislativo n. 152 del 03.4.2006 – parte V. riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l’adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272 comma 2), pubblicata sul BURAT n. 55 del 27 giugno 2007;
- D.G.R. 22.02.2009, n. 129 “Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.lgs. n. 36/2003, D.lgs. n. 209/2003, D.lgs. n. 133/2005 e D.lgs. n. 151/2005”;
- L.R. 29.07.2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)”, pubblicata sul B.U.R.A. n.50 del 30.07.2010;
- L.R. 29.07.2010, n. 31 - CAPO V in materia di “acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia”;
- L.R. 01.10.2013, n. 31 “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn° 2/2013 e 20/2013”;
- D.G.R. 27.10.2017, n. 621 “D.M. Ambiente del 26.05.2016 – D.lgs. 03.04.2006, n° 152 e s.m.i. – Legge 28.12.2015, n° 221 – L.R. 19.12.2007, n° 45 e s.m.i. – D.G.R. n° 383 del

- 21.06.2016. *Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione in ogni comune della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati. Atto di indirizzo*”;
- D.G.R. 14.11.2017, n. 660 *“Valutazione di Impatto Ambientale – Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 così come introdotto dal D.lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA”*;
 - L.R. 04.07.2019 n. 15 avente per oggetto: *“Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso”*;

Norme comunitarie

- Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31.03.2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Circolare esplicativa n. 4/2011, del Servizio Gestione Rifiuti: *“Applicazione Regolamento UE 333/2011 “End of Waste”. Rottami metallici per quanto applicabile;*
- Disposizioni comunitarie introdotte con Regolamento della Commissione UE 1179/2012, c.d. *“End of Waste”*, criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti, con Regolamento del Consiglio UE 333/2011 e Regolamento del Consiglio UE 715/2013 concernente criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, direttamente applicabili agli Stati membri della Comunità Europea, senza necessità di recepimento, per quanto applicabile;
- Circolare del 12.03.2018 prot. n. 4064 emanata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Rifiuti e l’Inquinamento (MATTM) *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggio negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del 21.01.2019, prot. n.1121 *“Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del 13.02.2019 prot. n. 2730 *“Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti”*;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni regionali in materia di comunicazione di varianti e/o rinnovi di autorizzazioni regionali rilasciate ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e requisiti di esercizio degli impianti:

- **DGR 09.11.2007 n. 1227** *“D.lgs. 03.04.2007, N. 152 e s.m.i. - requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria”* e s.m.i.;
- **D.D. n. DN3/1 dell’11.01.2008** *“D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: ”D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria”*;
- **DGR 04.12.2008, n. 1192** *“L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”* e s.m.i.;

- **DGR 28.04.2016, n. 254** “*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 790 del 03.08.2007*”;
- **DGR 25/08/2016, n. 547** “*D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Art. 208 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Art. 45 - Direttive regionali relative agli elaborati tecnici di progetto da allegare alla domanda per la realizzazione e/o esercizio degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti e contenuti dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione*”;

RICHIAMATA la nota di “*Avviso di indizione di conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, comma 2 della Legge 07/08/1990, n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016) - Forma semplificata modalità asincrona*”, inviata dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in data 21/07/2021 prot.n. 0304303/21;

VISTA la nota acquisita via e-mail il 29/07/2021, con la quale il SGRB-dpc026 ha appreso dalla Ditta DECO S.p.A. che le linee elettriche di proprietà delle Ferrovie dello Stato sono state trasferite a Terna S.p.A.;

RICHIAMATA la nota del SGRB-dpc026 prot. n. 0325899/21 del 03/08/2021 con la quale il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche ha ritenuto di dover rettificare **i termini fissati all’art 3** nella nota di: “*Avviso di indizione di conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, comma 2 della Legge 07/08/1990, n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016) - Forma semplificata modalità asincrona*” del 21/07/2021 sopra citata;

ACQUISITE agli atti del SGRB-dpc026 le seguenti richieste di integrazioni:

- Provincia di Chieti, nota prot. n. 13149 del 29/07/2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 0317010/21;
- Servizio Valutazione Ambientale, nota del 18/08/2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 0341044/21;

VISTA la nota della DECO SPA prot. n. 7654/21 NIB, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 prot. n. 0336513/21 del 11/08/2021, di trasmissione della nota del 09/08/2021 del Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti con l’espressione del **parere favorevole condizionato** all’ esecuzione dei lavori e nello specifico:

[omissis]

1. *Verificare ed eventualmente adeguare, la segnaletica di sicurezza, in conformità del D.Lvo. 81/08, tesa ad evidenziare i pericoli presenti, i divieti, i percorsi di esodo, i presidi antincendio, etc. in relazione alla valutazione dei rischi.*

Al termine dei lavori, e comunque prima della utilizzazione di quanto realizzato, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, dovrà essere prodotta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).[omissis];

VISTA la comunicazione del Genio Civile di Chieti del 27/08/2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026, prot. n. 0348968/21 del 30/08/2021;

ACQUISITA agli atti del SGRB-dpc026, prot. n. 0351166/21 del 31/08/2021, la nota della Provincia di Chieti prot. n. 14774/21 con la quale si reitera la richiesta di integrazioni già trasmessa in data 29/07/2021;

VISTA la nota dell'ARTA – Distretto provinciale di Chieti - prot. 42605/2021 del 01/09/2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 0351660, con l'espressione del **parere favorevole** con prescrizioni alla realizzazione e gestione dell'impianto di che trattasi;

ACQUISITA agli atti del SGRB-dpc026, prot. n. 0352579/21 del 01/09/2021, la nota della DECO S.p.A., datata 01/09/2021, di trasmissione della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti con le note sopra citate;

PRESO ATTO della nota della Provincia di Chieti prot. n. 15662 del 15/09/2021 con l'espressione del **parere tecnico idraulico favorevole** con prescrizioni, acquisita al protocollo del SGRB-dpc026 in pari data con il n. 0367883/21;

ACQUISITA agli atti del SGRB-dpc026 in data 16/09/2021 prot. n. 0369466/21, la nota del Comune di Chieti con la *“Richiesta di interruzione dei termini di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi per motivate esigenze istruttorie”* derivanti dalla necessità da parte del Comune di portare a termine i seguenti procedimenti necessari per la formulazione del parere urbanistico:

[omissis]

- ex Art. 20 delle NTA del PAI di corretta trasposizione cartografica della scarpata morfologica che interagisce con l'area in questione (procedimento avviato ad Aprile 2020 con D.C.C. n. 597 del 24.04.2020 avente per oggetto *“Approvazione della corretta trasposizione di scarpate morfologiche ex Art. 20 delle NTA del PAI in loc. Casoni”*, proposta di deliberazione ritirata, e allo stato in corso di ripresentazione al Consiglio Comunale);
- acquisizione del parere della *Commissione tecnica per gli interventi in area a rischio idrogeologico prevista* previsto dalle NTA del vigente PRG (procedimento anch'esso in corso);

RICHIAMATA la nota del SGRB-dpc026 prot. n. 0371449/21 del 18/09/2021 con la quale il Servizio ha ritenuto di dover rettificare i termini fissati all'art 3 nella nota di: *“Avviso di indizione di*

conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, comma 2 della Legge 07/08/1990, n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016) - Forma semplificata modalità asincrona” del 21/07/2021 sopra citata e successive modifiche di cui alla nota del SGRB-dpc026 prot. n. 0325899/21 del 03/08/2021 al fine di consentire al Comune di Chieti di poter esprimere il proprio parere di competenza rispetto alla documentazione presentata dalla Ditta per l’istanza di cui all’oggetto;

PRESO ATTO della nota delle Ferrovie dello Stato con l’espressione del **parere favorevole** per quanto di competenza, acquisita al protocollo del SGRB-dpc026 in data 05/10/2021 con il n. 0390243/21;

ACQUISITA agli atti del SGRB-dpc026 prot. n. 0403126/21 del 14/10/2021 la nota del WWF Abruzzo – Sezione di Chieti - Pescara con la richiesta di intervento nel procedimento di che trattasi;

PRESO ATTO della nota del Genio Civile di Chieti con l’espressione del **parere favorevole** ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2021 a condizione che il Comune di Chieti concluda positivamente il procedimento relativo all’eliminazione delle scarpate, acquisita al protocollo del SGRB-dpc026 in data 27/10/2021;

VISTA la nota del Comune di Chieti del 29/10/2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 02/11/2021 con il prot. n. 0449805/21, con l’espressione del **parere negativo sul vincolo idrogeologico e parere tecnico urbanistico negativo** all’iniziativa di che trattasi;

RICHIAMATA la nota del SGRB-dpc026 prot. n. 0467079/21 del 04/11/2021 di conferma della indizione della CdS sincrona;

ACQUISITA agli atti del SGRB-dpc026, prot. n. 0483914/21 del 09/11/2021, la nota della DECO S.p.A., datata 08/11/2021 prot. 10412/21 NIB, di trasmissione della relazione a riscontro del parere del Comune di Chieti del 29/10/2021;

PRESO ATTO della nota della Provincia di Chieti prot. n. 19018 del 08/11/2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 09/11/2021 con il prot. n. 0483940/21 con la conferma del parere già espresso con le precedenti comunicazioni;

RICHIAMATO il contenuto del Verbale della Conferenza di Servizi del 09/11/2021 trasmesso con nota del SGRB-dpc026 in data 25/11/2021 prot.n. 530242/21;

ACQUISITA agli atti del SGRB-dpc026 prot. n. 0491582/21 del 09/11/2021 la nota del WWF Abruzzo – Sezione di Chieti – Pescara con la quale il presidente del WWF ribadisce *”la propria contrarietà al progetto e si riserva di far valere eventualmente le proprie ragioni nelle sedi opportune”*;

VISTA la nota della DECO S.P.A. del 24/02/2022 prot. n. 2222/22 NIB, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 25/02/2022 con il prot. n. 73425/22, con la trasmissione delle “Dichiarazioni del progettista” e relativi allegati di cui alla L.R. 4 luglio 2019, n. 15 - “Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso”;

CONSIDERATO che, alla data odierna, il Comune di Chieti non ha provveduto all’eliminazione del vincolo della scarpata morfologica pur avendo significato nel corso della CdS che *“la presentazione della proposta di deliberazione per l’approvazione della corretta trasposizione della scarpata morfologica sarà sottoposta al Consiglio Comunale alla prima data utile”*;

CONSIDERATO che, vi sono tutti gli elementi necessari per la conclusione della fase istruttoria e per emanare il provvedimento autorizzativo alla Ditta DECO S.p.A., ai sensi dell’art. 208, co. 6 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per cui lo stesso: *“sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dei lavori”*, anche al fine di scongiurare ogni possibile aggravio del procedimento istruttorio in argomento;

DATO ATTO che comunque l’efficacia del provvedimento autorizzativo **è condizionato** all’approvazione della corretta trasposizione della scarpata morfologica, di competenza del Comune di Chieti;

PRESO ATTO che, alla data di adozione del presente provvedimento non risultano acquisiti ulteriori pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento, a fronte di un puntuale e regolare svolgimento del procedimento istruttorio di che trattasi, nel corso del quale gli inviti alla Conferenza di Servizi (CdS) e tutte le integrazioni progettuali risultano regolarmente inoltrate, si rendono, pertanto, applicabili le disposizioni riportate all’art. 14-ter della L. n. 241/90 e s.m.i.; inoltre valutate le specifiche risultanze della CdS e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, si ritiene che risultano acquisiti i nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta CdS;

RICHIAMATE le disposizioni dell’art. 26-bis) della Legge 01/12/2018, n. 132 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 04/10/2018, n. 113 entrata in vigore a far data dal 04/12/2018 ed in particolare le seguenti Circolari attuative:

- Circolare prot.n. 4064 del 15.03.2018 emanata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento (MATT) avente per

oggetto: *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;

- Circolare prot.n. 1121 del 21.01.2019 emanata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento (MATT) avente per oggetto: *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del 13.02.2019 prot.n. 2730 *“Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti”*;

RICHIAMATO il “Codice Antimafia” di cui al D.lgs. n. 159/2011, in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell’Interno prot.n. 11001/119/20 del 08/02/2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine all’applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. 15/11/2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

VISTO il comma 3 del D.L. 3 settembre 2019, n. 101 (*G.U. - Serie generale - 207 del 4 settembre 2019*), coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128, recante: *«Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»*, che dispone: **“omissis .. 3. All’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: “3 -bis . Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all’ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante. .. omissis”;**

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell’Aria, approvato con DGR n. 79/4 del 25.09.2007 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”*;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. (TUEL);

VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il D.lgs.07/03/2005, n. 82, recante: “*Codice dell’amministrazione digitale*” e s.m.i.

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”, e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1) di PRENDERE ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi il 09//11/2021, nonché di tutte le ulteriori fasi del procedimento istruttorio come riferite in premessa;

2) di APPROVARE, ai sensi del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45, il progetto di un impianto di recupero rifiuti (R13) da ubicarsi nel Comune di Chieti – Via per Popoli n. 199, della DECO S.p.A. (P.IVA: 01253610685 con sede legale in Spoltore (PE) Via Vomano n. 14) in conformità agli elaborati tecnici, tavole progettuali e documentazione amministrativa riportata in premessa, conservati agli atti del SGRB-dpc026 e pubblicati sul sito della Regione Abruzzo all’indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-art-208> ;

3) di AUTORIZZARE la DECO S.p.A. alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti di cui al **punto 2)** con le seguenti **prescrizioni**:

3.1) Prescrizioni di cui al parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti del 09/08/2021: Verificare ed eventualmente adeguare, la segnaletica di sicurezza, in conformità del D.Lvo. 81/08, tesa ad evidenziare i pericoli presenti, i divieti, i percorsi di

esodo, i presidi antincendio, etc. in relazione alla valutazione dei rischi. Al termine dei lavori, e comunque prima della utilizzazione di quanto realizzato, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, dovrà essere prodotta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

3.2) Prescrizioni di cui al parere favorevole ARTA del 01/09/2021.

I rifiuti di CDR/CSS dovranno essere:

- ✓ movimentati in ogni fase (dal trasporto intermodale, al deposito sull'area ed il carico sugli automezzi) in forma imballata. In particolare, le balle di CDR/CSS dovranno essere legate con reggette in plastica e/o metalliche ed avvolte con più strati di pellicola estendibile in polietilene (PE- fase di filmatura);
- ✓ evitati spandimenti accidentali e dispersioni del rifiuto nell'ambiente, emissioni odorigene che possano causare molestie all'uomo e all'ambiente, nonché il contatto diretto del rifiuto con le acque meteoriche che possa causare lisciviazione del rifiuto;
- ✓ in caso di danneggiamento alle reggette e/o alla pellicola estendibile, al fine di garantire la salute pubblica e la protezione delle risorse naturali, la balla di CDR/CSS dovrà essere sottoposta immediatamente ad un idoneo intervento di riparazione con pellicola/plastica e/o idoneo nastro adesivo.
- ✓ la movimentazione delle balle all'interno dell'area di messa in riserva (R13) del piazzale dovrà essere effettuata con mezzi atti ad evitare che il film di polietilene venga lacerato, eventualmente proteggendo in modo opportuno le parti taglienti delle pinze idrauliche dei muletti/carrelli elevatori;
- ✓ dovrà essere effettuata di prassi la verifica delle condizioni della filmatura prima e dopo la movimentazione;
- ✓ la movimentazione delle balle di CDR/CSS nell'area in oggetto deve essere organizzata in modo da minimizzare il disagio causato dagli automezzi alle persone e alle attività;
- ✓ il deposito delle balle di CDR/CSS nell'area in oggetto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme tecniche attuative nonché condotto nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni riportate;
- ✓ il deposito delle balle del CDR/CSS dovrà essere effettuato in modo separato in più "gruppi" o "isole", realizzando idonei corridoi fra ciascun gruppo di rifiuti, allo scopo di impedire la propagazione di un eventuale incendio nonché consentire l'intervento dei mezzi di estinzione in caso di necessità;
- ✓ in riferimento al rischio di incendio l'azienda DECO S.p.A. è tenuta ad attuare quanto previsto dalle vigenti normative di prevenzione incendi nonché tutte le indicazioni dettate dal Dipartimento dei VVF (pratica 23505);

- ✓ per la gestione ordinaria del deposito dei rifiuti la ditta dovrà prevedere l'impiego di un operatore debitamente formato; tale operatore dovrà assicurare il controllo amministrativo della documentazione (dall'accettazione del rifiuto alla gestione dei documenti di trasporto ecc.), la manutenzione ordinaria dell'impianto nonché la pulizia e igienizzazione dell'area in oggetto;
- ✓ la gestione delle terre e rocce da scavo, derivanti dalle operazioni di scavo finalizzate al raggiungimento del piano di imposta del piazzale, deve rispettare tutti i criteri dettati dal DPR n° 120 del 13/06/2017;
- ✓ l'ingresso del deposito deve essere separato e distinto dall'impianto di produzione;
- ✓ le emissioni acustiche devono essere controllate effettuando la misurazione ad impianto attivato;
- ✓ le acque di scarico vanno controllate 2 volte l'anno eseguendo le opportune analisi;
- ✓ la messa in riserva R13 è finalizzata al carico su mezzi di trasporto che deve avvenire in tempi strettamente necessari a creare la quantità da imbarcare e quindi un lotto di produzione non potrà stazionare in deposito per un periodo superiore ad un anno, ciò nella considerazione che lo stoccaggio all'aperto degli imballi è soggetto a eventi metereologici e a deterioramento;
- ✓ qualora vi siano imballi non idonei, gli stessi devono essere trasportati nell'impianto di produzione, tranne interventi di riparazione compatibili nel ripristino in sicurezza della balla in loco.

3.3) Prescrizioni di cui al parere tecnico idraulico della Provincia di Chieti:

- ✓ con riferimento alle acque che si intende inviare al recettore finale "Fosso dell'Inferno", si chiede venga effettuata la stima complessiva delle relative portate;
- ✓ con riferimento alle portate di cui sopra, considerato che dall'analisi del progetto non risultano presenti invasi di seconda pioggia né opere di drenaggio, si chiede venga dimostrato il rispetto del principio di invarianza idraulica per il recettore finale "Fosso dell'Inferno". A tal proposito dovrà essere effettuata un'analisi idrologica finalizzata alla stima delle portate di piena a partire da dati di comprovata validità, dimostrando la capacità di deflusso delle portate stimate a cui andranno aggiunte quelle derivanti dagli interventi proposti in progetto, verificando che le stesse non incidano negativamente sul franco idraulico dell'alveo in ogni sua sezione;

3.4) Prescrizioni di cui al parere favorevole, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2021, del Genio Civile di Chieti:

- ✓ per gli interventi edilizi ed infrastrutturali, dato che sono compresi nelle aree identificate nello studio di Microzonazione Sismica quali "*Stabili e suscettibili di amplificazione locale*", dovranno essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnico scientifici atti a

prevenire fenomeni che possano pregiudicare la pubblica e privata incolumità, secondo le disposizioni di cui al DM 17.01.2018 e successive circolari esplicative;

- ✓ occorre che si tenga conto delle modificazioni che le opere apporteranno alle condizioni morfologiche attuali prevedendo tutta una serie di accorgimenti tendenti a conservare l'attuale stabilità e che tutti gli interventi, compresi quelli minori (rilevati, scavi, viabilità), andranno analizzati non solo alla luce delle attuali buone condizioni di stabilità, ma anche di tutte le situazioni, comprese quelle locali, che si avranno sia nel corso delle costruzioni che nella fase finale, nel pieno rispetto della normativa vigente;
- ✓ per l'edificazione da realizzare nell'area oggetto di intervento, anche se non interessata da situazioni di pericolosità determinate dal PAI e PSDA, l'ufficio tecnico comunale competente dovrà comunque verificare che il rilascio dei permessi a costruire sia subordinato, in ogni caso, ad una progettazione che riporti un esauriente studio di dettaglio dei terreni di sedime e/o di fondazione in conformità alle indicazioni dettate dal D.M. LL.PP. del 11/03/1988, DM Infrastrutture 17/01/2018 e le Circolari Ministeriali e dalla vigente normativa sismica;
- ✓ occorre che venga assicurata, sull'area oggetto di intervento, un'adeguata raccolta ed un corretto smaltimento delle acque meteoriche mediante un sufficiente ed efficiente sistema di scoli e di regimentazione superficiali e/o drenaggi delle stesse, nonché conferimento nel corpo recettore.

4) di AUTORIZZARE alla fase di gestione tecnica e amministrativa degli scarichi idrici, comprese le acque meteoriche di dilavamento delle aree produttive, nel rispetto del dettato del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n° 31/2010, in conformità alle prescrizioni di cui al **punto 3)**:

5) di STABILIRE che l'efficacia dell'autorizzazione di cui al punto 3) **sia condizionata all'approvazione della corretta trasposizione della scarpata morfologica** da parte del Comune di Chieti che avrà cura di comunicare all'Autorità Competente all'esito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

6) di STABILIRE che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

7) di STABILIRE che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, co. 12, è concessa per un periodo di **10 (dieci) anni** dalla data di emissione del presente provvedimento (*ex art. 27 legge n. 241/1990 e s.m.i., fermo restando l'effettivo avvio dell'esercizio dell'impianto come da*

prescrizioni/condizioni di seguito previste) ed è rinnovabile su istanza motivata da parte dell'interessata;

8) di PRESCRIVERE che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti la gestione dei rifiuti e ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo e presentata, ai sensi del DPR n. 160/2010, tramite il SUAP competente per territorio;

9) di PRESCRIVERE che la DECO S.p.A. comunichi preventivamente l'inizio dei lavori al SGRB - dpc026, al competente Distretto Provinciale dell'A.R.T.A. di Chieti, alla Provincia di Chieti e alla ASL – Dipartimento di Prevenzione- Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Chieti;

10) di PRESCRIVERE che la fase di gestione dell'impianto è subordinata alla presentazione al SGRB - dpc026 della seguente documentazione, completa e conforme ai sensi di legge:

10.1) Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al punto **16.2)**;

10.2) Comunicazione a cui deve essere allegata una dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:

- ✓ L'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
- ✓ L'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
- ✓ Il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

10.3) Documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n° 380/2001, certificato di agibilità dell'impianto, reso dall'Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;

10.4) Copia dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come richiesti dalla medesima normativa e/o presentazione copia della istanza di autorizzazione ai fini del rilascio del CPI;

10.5) Data di avvio dell'impianto.

11) di DISPORRE che **entro 180 (centottanta) giorni** dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Società interessata presenti il **certificato di collaudo dell'impianto**. Detto certificato in funzione della tipologia di impianto deve, tra l'altro, attestare:

- ✓ La conformità dell'impianto realizzato con il progetto come approvato nel presente provvedimento;

- ✓ La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
- ✓ L' idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
- ✓ Il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
- ✓ L' idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- ✓ Le attività di monitoraggio e l'esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

12) di PRESCRIVERE che la DECO S.p.A., provveda ad inviare la documentazione di cui ai **punti 10) e 11)** anche al Distretto Provinciale dell'A.R.T.A. di Chieti, alla Provincia di Chieti e alla ASL Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Chieti, fatta eccezione per le garanzie finanziarie di cui al **punto 16.2)**;

13) di PRESCRIVERE che il titolare e/o gestore dell'impianto, ha l'obbligo di effettuare, come adempimento, la predisposizione del Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti – PEI ai sensi di Legge 01 dicembre 2018, n° 132, all'art. 26-bis. Detto Piano deve essere aggiornato almeno ogni tre anni;

14) di PROMUOVERE, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, azioni di economia circolare con sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

15) di RICHIAMARE la la DECO S.p.A. al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i., nonché della D.D. n. DPC06/75 dell'11.05.2017 e D.G.R. n° 621 del 27.10.2017 (*Sistema O.R.SO.*) in materia di comunicazione dei dati gestionali;

16) di OBBLIGARE la DECO S.p.A.:

16.1) Possedere, nel corso della fase di realizzazione dell'impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

16.2) Prestare prima dell'avvio effettivo delle operazioni di gestione dell'impianto di cui in premessa, **adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo**, secondo quanto previsto dalla DGR n. 254 del 28.04.2016;

17) di **FARE SALVE** eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli eventuali provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

18) di **FARE SALVI** altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche dpc026 - in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della DGR 29.11.2007, n. 1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.lgs. 06/11/2011, n. 159 e s.m.i. - "*Codice antimafia*";

19) di **DISPORRE** che il presente Provvedimento è classificato dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche dpc026 – con **Codice AU-CH-034** da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;

20) di **TRASMETTERE** il presente Provvedimento al S.U.A.P. territorialmente competente, alla DECO S.p.A., al Comune di Chieti, all'A.R.T.A. – Distretto Provinciale di Chieti, all'Amministrazione Provinciale di Chieti, alla ASL –Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Chieti e all'ARTA – Sede Centrale di Pescara;

21) di **TRASMETTERE**, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.lgs.152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;

22) di **TRASMETTERE**, ai sensi dell'art. 14 bis del D.L. 03 settembre 2019, n. 101 convertito con L. 02/11/2019, n. 128, il presente Provvedimento all'I.S.P.R.A. - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;

23) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente Provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo B.U.R.A.T. e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Gabriele Costantini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Corroppo
(*Firmato digitalmente*)

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 4C1F5D5CDF6B780FABB8C7DCEA4EAA6FB7C8CB5696F8569EEDE911ABFB31D0FB

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Salvatore Corroppo

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE
Nr. determina DPC026/44
Data determina 02/03/2022
Progressivo 2447/22

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RA1Z8GL-90531

PASSWORD jhI4X

DATA SCADENZA 02-03-2023

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

